

Allegato “A”

PR FSE+ 2021-2027

Priorità III,
Ob. Specifico k,

PROMOZIONE DELLA GENITORIALITÀ POSITIVA

AVVISO per la presentazione di proposte progettuali per la Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei progetti educativi familiari
per il potenziamento delle competenze genitoriali
2023-2026

Attuativo dell’Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. OBIETTIVI, STRUTTURA E RISORSE DELL'INTERVENTO.....	5
2.1 OBIETTIVI.....	5
2.2 STRUTTURA.....	7
2.3 RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	7
3. CONTENUTI DELL'INTERVENTO.....	8
3.1 I SOGGETTI BENEFICIARI.....	8
3.2 DESTINATARI/PARTECIPANTI.....	9
3.3 INTERVENTI AMMISSIBILI E CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.....	10
3.3.1 Potenziamento del sistema (Misura III.k.2.01).....	10
3.3.2 Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali (Misura III.k.5.06).....	11
3.4 SPESE AMMISSIBILI E FORMA DEL CONTRIBUTO.....	14
3.5 RIPARTO TERRITORIALE DELLE RISORSE.....	16
4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MISURA.....	17
4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI.....	17
4.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	19
4.2.1 Verifica di ammissibilità.....	19
4.2.2 Verifica di merito.....	20
4.2.3 Esiti della valutazione.....	21
4.3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI.....	22
4.3.1 Avvio e termine delle attività.....	22
4.3.2 Variazioni in corso d'opera.....	23
4.3.3 Termine ultimo per la presentazione del rendiconto finale.....	23
4.4. FLUSSI FINANZIARI.....	23
4.5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	24
4.6. CAUSE DI REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO.....	25
5. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	26
6. CONTROLLI.....	26
7. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ.....	27
7.1 Conseguenze in caso di inadempienza.....	28
8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	28
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI	
9.1 Il Trattamento dei dati personali.....	29
9.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati.....	29

9.3 Responsabili (esterni) del trattamento.....	30
9.4 Sub-responsabili.....	30
9.5 Informativa ai destinatari degli interventi.....	30
10. AIUTI DI STATO.....	31
11. DISPOSIZIONI FINALI.....	31
11.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....	31
11.2 Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni.....	31
11.3 Termini di conclusione del procedimento.....	32
11.4 Responsabile del procedimento.....	32
11.5 Informazioni e Contatti.....	32
12. DEFINIZIONI.....	32
13. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	34
13.1 Riferimenti dell'Unione Europea.....	34
13.2 Riferimenti nazionali.....	35
13.3 Riferimenti regionali.....	35
14. RIPARTO DELLE RISORSE.....	37

1. PREMESSA

L'intervento che si intende sperimentare attraverso il presente Avviso è realizzato in attuazione dell'Atto di indirizzo, approvato con la D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023, relativo alla "Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età".

L'intervento si colloca entro il contesto programmatico, finanziario e gestionale rappresentato dal Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10.8.2023 che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18.7.2022. La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027 – approvato dal Consiglio regionale con propria Deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021 – che recepisce obiettivi e finalità individuati da programmi globali o europei, quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro europeo dei diritti sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP.

Dei cinque obiettivi strategici (o "Obiettivi di Policy", OP) cui risponde la politica di coesione europea 2021-2027 – di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 – il FSE+ sostiene quello di "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali", cui contribuisce di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte. Attraverso il PR FSE+, la Regione Piemonte raccoglie pertanto le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione.

L'intervento di cui al presente Avviso si colloca nella Priorità Inclusione sociale (Priorità III), individuata dal PR FSE+ 2021-2027, e più precisamente nell'Obiettivo Specifico (OS) k) (ESO4.11), enunciato dal Reg. (UE) 2021/1057, art. 4, par. 1. Si riporta di seguito una tabella illustrativa della classificazione.

Tabella 1. Classificazione

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA
III. Inclusione sociale	k) "migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata anche per le persone con disabilità"	k.2 Rafforzamento dei servizi di educativa territoriale	01 Potenziamento del sistema di educativa territoriale
		k.5 Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	06 Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali

2. OBIETTIVI, STRUTTURA E RISORSE DELL'INTERVENTO

2.1 OBIETTIVI

Nella programmazione dell'OS k), la Regione Piemonte intende migliorare la qualità e l'accessibilità del sistema di welfare di competenza territoriale operando nel quadro di una strategia che, in stretta complementarità con le misure ad analoghe finalità del PNRR e dei Programmi Nazionali (in particolare il PN Inclusione), risponde a tre principali ambiti di intervento:

- rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di inclusione sociale di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili;
- riorganizzare e ampliare l'offerta di servizi di accompagnamento alle famiglie e sul territorio;
- modernizzare e qualificare il sistema di protezione sociale e di welfare territoriale.

La prevedibile ulteriore crescita della domanda di servizi di welfare territoriale, conseguente alle vulnerabilità che il Covid-19 ha esacerbato in un contesto già sotto pressione per via delle dinamiche demografiche in corso, impone un adeguamento della relativa offerta. Occorre a tal riguardo agire tanto sugli aspetti quantitativi, poiché è necessario potenziare i Servizi al fine di fare fronte alle esigenze a carattere contingente – aggiuntive rispetto a quelle tradizionalmente espresse dalla popolazione già seguita – quanto sulle modalità organizzative, al fine di renderle meglio rispondenti alle effettive necessità dei cittadini.

Per migliorare la qualità e l'accessibilità del sistema di welfare di competenza territoriale risulta strategico prevedere un intervento innovativo e sperimentale che sia incardinato sugli Ambiti territoriali sociali piemontesi (ATS, di seguito anche "Ambiti") e che possa contribuire alla riorganizzazione, alla modernizzazione e ampliamento dell'offerta dei servizi di accompagnamento alle famiglie attraverso azioni qualificazione degli operatori e di miglioramento dei processi e dei Servizi che presiedono all'inclusione sociale ed al welfare regionale.

L'intervento si propone di favorire la costituzione e il rafforzamento sul territorio piemontese di équipe multidisciplinari chiamate ad intervenire nel processo di accompagnamento delle famiglie con minori in situazioni di vulnerabilità, nonché di incrementare, ove opportuno, le componenti gestionali e amministrative dei Servizi di "educativa familiare" nel quadro degli Ambiti territoriali sociali. La capacitazione del sistema sarà promossa e supportata tramite una specifica collaborazione attivata (ai sensi dell'art. 15 L. 214/90) tra la Direzione Welfare della Regione Piemonte e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università degli Studi di Padova il quale, in virtù della esperienza maturata al fianco del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali delle misure del "Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)" e dei progetti di cui al PNRR (linea 1.1.1.), assicurerà un supporto scientifico, metodologico e formativo agli Ambiti territoriali sociali piemontesi nella realizzazione degli interventi, oltre all'analisi qualitativa delle misure e la loro valutazione.

La sperimentazione su larga scala di un intervento innovativo di accompagnamento delle famiglie vulnerabili con figli/e minori intende promuovere la genitorialità positiva nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale e di quanto descritto nella scheda dei "Livelli essenziali delle prestazioni sociali" (d'ora in avanti anche LEPS) Allontanamento familiare - P.I.P.P.I. e in linea con la Legge Regionale 28 ottobre 2022, n. 17 che prefigura un sistema coerente di interventi a sostegno delle famiglie. In particolare, attraverso l'intervento di cui a questo Avviso, si intende favorire e sostenere

la diffusione in modo omogeneo su tutto il territorio regionale dei “Progetti educativi familiari” (abbreviati in PEF) per l’accompagnamento delle famiglie con figli e figlie in situazione di vulnerabilità.

In coerenza con le linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva”¹, recepite dalla Regione Piemonte con la DGR n. 27-8638 del 29.3.2019 e il menzionato LEPS nazionale, i PEF promossi nel quadro del presente intervento si realizzano attraverso i seguenti servizi:

1. educativa domiciliare e/o territoriale, altrimenti definiti di “educativa familiare”;
2. gruppi con i genitori e gruppi con i minori;
3. vicinanza solidale tra famiglie;
4. il partenariato con i servizi educativi e la scuola.

Ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5 della LR n.17 del 2022, finalità di tali servizi è il sostegno alla famiglia affinché questa, anche con il supporto della rete parentale/amicale e degli enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali, assicurando un ambiente idoneo a consentire la crescita armonica del minore nella propria famiglia. I genitori, che vivono una condizione di vulnerabilità più o meno transitoria, possono e devono rimanere attori della funzione genitoriale nella misura in cui il sistema dei servizi promuova e garantisca interventi appropriati, precoci e continuativi di accompagnamento.

Con il fine di contribuire al conseguimento dei principi orizzontali previsti all’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e all’articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, garantendo la tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione, una particolare attenzione sarà riservata ai minori con bisogni educativi speciali.

Pur ispirandosi a P.I.P.P.I., la cui sperimentazione ha già interessato da molti anni e interessa attualmente (attraverso il PNRR e quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali) un numero significativo di famiglie piemontesi, l’intervento che si vuole promuovere con il presente Avviso si connota per elementi di innovazione (a solo titolo di esempio si menziona l’attivazione del Progetto educativo familiare di cui alla LR n. 17/2022) e di organicità (ad esempio la capacitazione del sistema e dei suoi operatori) che gli sono propri, sono distintivi e pensati per assicurare, nel quadro di un sistema di servizi rafforzato, un’adeguata risposta ad una dimensione di vulnerabilità che, in base agli ultimi dati disponibili (2021)², vede quasi 60mila minori utenti dei servizi sociali a livello regionale. I dati 2022 attualmente osservabili mostrano un *trend* di crescita.

L’intervento qui promosso si colloca all’interno del quadro organico più ampio di misure delineato dall’Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023, il quale prevede anche una misura volta a favorire l’accesso dei minori delle famiglie coinvolte nei PEF ad “Opportunità” di carattere sportivo, artistico, musicale, culturale, ricreativo e spirituale. Si tratta di opportunità intese a valorizzare le risorse presenti nei diversi territori in un contesto plurale, capaci di garantire al minore adeguate risposte ai bisogni di crescita, la cui attuazione, pur strettamente connessa alle misure di questo dispositivo, è demandata ad un successivo Avviso.

1 Di cui all’Accordo sancito in Conferenza Unificata nel 2017 (Rep. N. 178/CU del 21.12.2017).

2 Utenti dei servizi sociali del Piemonte suddivisi per target utenza. Anno 2021- Fonte: Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità Regione Piemonte.

2.2 STRUTTURA

L'intervento di cui al presente Avviso si compone di due azioni distinte, ma complementari denominate “Rafforzamento dei servizi di educativa territoriale” e “Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale” – e di due misure ad esse collegate, denominate rispettivamente “Potenziamento del sistema di educativa territoriale” e “Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali” – i cui principi sono improntati rispettivamente a:

- a) infrastrutturazione e rafforzamento delle équipe multidisciplinari e delle componenti tecnico amministrative presenti negli Ambiti territoriali sociali, per la realizzazione di attività di promozione e consolidamento delle reti territoriali, nonché di promozione degli interventi sperimentali progettuali. Rientrano in questo ambito anche attività propedeutiche all'intervento rivolto alle famiglie come la verifica dei requisiti (*pre-assessment*) e le attività di supporto alla gestione e al monitoraggio e valutazione degli interventi. Sul piano tecnico, scientifico e metodologico le azioni di rafforzamento saranno accompagnate e supportate dalla Direzione Welfare della Regione Piemonte in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università di Padova;
- b) promozione delle competenze genitoriali delle famiglie e potenziamento ed esercizio delle stesse, protezione della salute e della sicurezza dei minori nel contesto di vita, promozione di interventi per favorire adeguate condizioni di crescita, prevenendo i rischi per il percorso di crescita e per promuovere il benessere psico-fisico dei minori. Rientrano in questo ambito le attività condotte nel quadro dei PEF e l'erogazione dei servizi in coerenza con quanto previsto nei Livelli essenziali delle prestazioni sociali: servizi di Educativa Domiciliare e/o Territoriale altrimenti definiti di “Educativa Familiare”, gruppi coi genitori e gruppi coi bambini, sviluppo di forme “vicinanza solidale” fra famiglie, partenariati con i servizi educativi e le scuole.

2.3 RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il finanziamento delle Misure oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente ad € 37.200.000,00 a valere sul PR FSE Plus 2021-27 della Regione Piemonte, per il periodo 2023-2026, e sono ripartite come di seguito:

Tabella 2. Risorse per misura

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	EURO
III.k.2.01	Potenziamento del sistema di educativa territoriale	€ 4.700.000,00
III.k.5.06	Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali	€ 32.500.000,00

Nel caso in cui si rendessero disponibili risorse a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, ha facoltà di valutarne l'utilizzo nel quadro del presente intervento.

3. CONTENUTI DELL'INTERVENTO

3.1 I SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dell'intervento di cui al presente Avviso gli Ambiti territoriali sociali individuati sul territorio Piemontese³, i quali possono presentare domanda o in forma singola o associata attraverso i rispettivi Capofila. In ogni Ambito o associazione di Ambiti è individuato l'ente Capofila che è responsabile e unico interlocutore con la Regione Piemonte per l'intera progettualità, dell'intero Ambito o associazione di Ambiti.

Ogni ente componente degli Ambiti, o di loro eventuali raggruppamenti, partecipa alla realizzazione del progetto nelle forme e nei modi stabiliti dai relativi accordi.

Nel caso di domande presentate da associazioni di Ambiti, ogni Ambito dovrà fruire della quota di risorse come da Piano di riparto regionale riportato in calce al presente Avviso, salvo motivate diverse esigenze specifiche espressamente disciplinate all'interno accordo di costituzione delle associazioni temporanee.

In sede di rendicontazione finale, ciascun Ambito aderente all'ATS è tenuto a evidenziare al capofila il numero delle famiglie seguite, che deve essere almeno pari al numero minimo di famiglie, seguite nel triennio, riportate nel Piano di riparto.

Le attività proprie del Capofila non potranno essere in alcun modo delegate.

Il Capofila ha le responsabilità previste dalle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte" - All. "B" alla D.D. n. 319 del 29 giugno 2023 e in particolare di gestire, predisporre e presentare le domande di pagamento anche per gli eventuali componenti, rispondendone direttamente nei confronti della Regione Piemonte; deve garantire un'adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento. In particolare, il Soggetto Capofila è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dalla Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 69, comma 2 RDC, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE +, l'Autorità di Gestione deve raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea. Sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona fisica (o le persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte.

In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente dovrà pertanto fornire i dati del/i titolare/i effettivo/i così come previsti dall'Allegato XVII del RDC, utilizzando il modulo Allegato 2, nel quadro del presente Avviso.

3.2 DESTINATARI/PARTECIPANTI

3 D.G.R. n. 23 - 6137 del 2.12.2022 avente ad oggetto "DGR. n.3-2878 del 19.02.2021. Definizione dei nuovi Ambiti Territoriali a far data dal 1° gennaio 2023.

Nel prospetto che segue è data evidenza dei destinatari a cui è rivolta l'azione oggetto del presente provvedimento, unitamente all'indicatore comune di output al quale i progetti/operazioni finanziati/e contribuiscono in maniera prevalente.

Tabella 3. I destinatari delle misure

AZIONE	MISURA	DESTINATARI/ PARTECIPANTI	INDICATORE DI OUTPUT
III.k.2. Rafforzamento educativa territoriale	01 - Potenziamento del sistema di educativa territoriale	Ambiti territoriali sociali	ECCO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti
III.k.5. Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	06 Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali	Un genitore del nucleo familiare con figli e figlie minori, che si intende seguire attraverso il PEF	

La Misura III.k.2.01 è rivolta agli Ambiti territoriali sociali piemontesi.

I Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali di cui alla Misura III.k.5.06 si rivolgono alle famiglie vulnerabili, composte da almeno un genitore con figli e figlie minori⁴. Ai sensi della definizione di “partecipanti” del Regolamento (UE) 2021/1060, per la Misura in questione è individuato come destinatario/partecipante un genitore del nucleo familiare interessato.

La Misura III.k.5. 06 è rivolta ai destinatari che presentino le seguenti caratteristiche:

- siano residenti o domiciliati in Piemonte;
- siano individuati direttamente dagli Ambiti all'interno delle proprie funzioni istituzionali, non necessariamente e non solo tra le famiglie già seguite e/o segnalate da altri attori, istituzionali e non, presenti ed operanti sul territorio, e successivamente inserite in un percorso di *pre-assessment*, al fine di verificare la possibilità di co-costruire un progetto educativo familiare;
- siano (famiglie) caratterizzate da una condizione di vulnerabilità, configurabile come “una condizione potenziale che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita, caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni (interne e esterne) che permettono ai genitori di mettere in atto le azioni di cura a cui sono chiamati” (“Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”, 2017).

Il requisito della minore età dei figli e delle figlie dei nuclei familiari deve sussistere alla data di avvio del Progetto educativo familiare ed essere attestata dal relativo documento “PEF”.

Non possono essere destinatari della Misura III.k.5.06, in quanto incompatibili, i soggetti che, a livello di nucleo familiare, beneficino di altri contributi pubblici nell'ambito di interventi rispondenti alla medesima finalità. Sarà pertanto cura dell'Ambito proponente effettuare tutte le verifiche, conservandone idonea documentazione, rispetto ai nuclei familiari già seguiti o individuati per svolgere un percorso nell'ambito delle misure P.I.P.P.I. (finanziamento FNPS) e Misura 1.1.1. PNRR o dell'iniziativa regionale “Sperimentazione di modelli innovativi finalizzati a soddisfare un sistema di

4 Che non abbiano compiuto 18 anni.

welfare abitativo rivolti a residenti in alloggi di edilizia sociale in condizione di particolare fragilità socio-economica”.

3.3 INTERVENTI AMMISSIBILI E CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Ogni beneficiario di cui al precedente par. 3.1 è chiamato a presentare una proposta progettuale unica, riferita ad entrambe le Misure di cui dal presente provvedimento, redatta in base alla modulistica allegata (cfr. All. 1).

L’attribuzione di un sostegno finanziario ai beneficiari sarà data a fronte di progetti che promuovano obbligatoriamente entrambe le misure seguenti.

3.3.1 Potenziamento del sistema (Misura III.k.2.01)

Tramite questa Misura si intende sostenere gli Ambiti territoriali sociali piemontesi nel rafforzamento strutturale dei Servizi che permetta di implementare e consolidare nella regione le azioni di “genitorialità positiva”, favorendo un’applicazione omogenea del Livello essenziale delle Prestazioni sociali “Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I.” così come definito nel Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021 – 2023 ad un numero ampio di destinatari.

A questo fine gli Ambiti sono chiamati a potenziare il proprio organico specialistico e tecnico-amministrativo.

Con riferimento alla componente specialistica, in accordo con la Legge regionale n.17 del 2022, la configurazione delle équipe multidisciplinari di base comprende:

- assistenti sociali;
- educatori professionali;
- psicologi.

Laddove necessario, l’équipe può essere integrata da:

- professionisti dell’area sanitaria (in primis pediatra) e psicoterapeutica /psichiatrica /neuropsichiatrica che lavorano stabilmente con il minore⁵;
- educatore/i dei nidi, prima infanzia o insegnante/i della scuola frequentata dal minore;
- eventuali altri professionisti che lavorano stabilmente con il minore e/o con le sue figure genitoriali (operatore di riferimento del Centro diurno, professionisti dell’area della disabilità, nel caso di disabilità del minore o di un componente della famiglia, curante del Ser.D. o del servizio di salute mentale per adulti, il medico di famiglia ecc.);
- persone (professionisti e non) appartenenti alla comunità di riferimento della famiglia (area del volontariato e dell’associazionismo sportivo, culturale, educativo, ricreativo ecc.).

Il potenziamento può avvenire tramite:

- procedure di reclutamento di personale a tempo determinato e/o indeterminato;

5 Sebbene coinvolti nelle attività delle équipe, si noti che ai fini del presente intervento non sono in nessun caso ammissibili le spese riferite a professionisti e operatori dell’area sanitaria (ad esempio pediatri, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri).

- appalti pubblici di servizi e forniture, ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, quali contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra la stazione appaltante e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”;
- conferimento di incarichi a prestatori d’opera esterni ex D.lgs. n.165 del 2001.

Le proposte progettuali devono riferirsi ad attività finalizzate a garantire la sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo della Misura. Sono considerate ammissibili le attività:

- finalizzate alla costruzione o al rafforzamento delle reti territoriali identificate come idonee ad accompagnare e sostenere il processo, comprese quelle reti che saranno anche finalizzate ad assicurare le “Opportunità ai minori” di cui alla Misura III.k.5. 07, prevista dall’Atto di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023, la cui attuazione sarà oggetto di un successivo Avviso;
- di promozione degli interventi progettuali presso le famiglie e i minori, finalizzati a favorirne l’accesso ai servizi e alle opportunità (cfr. sopra);
- di attività di *pre-assessment*, finalizzate alla verifica dei requisiti delle famiglie da coinvolgere nella presente misura;
- di gestione dell’intervento di accompagnamento che consenta la rendicontazione a livello di singolo destinatario;
- di monitoraggio e di partecipazione alla valutazione degli interventi e delle attività.

3.3.2 Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali (Misura III.k.5. 06)

Tramite lo strumento del Progetto educativo familiare - PEF, la Misura promuove un insieme articolato e innovativo di servizi attraverso i quali si mette a disposizione della famiglia un accompagnamento globale e intensivo, finalizzato al potenziamento ed alla riattivazione delle sue risorse interne ed esterne. Sono servizi di natura interdisciplinare orientati alla prevenzione e alla promozione di capacità educative e organizzative delle figure genitoriali e alla costruzione di ambienti sociali a misura del minore e della famiglia, entro un contesto plurale capace di garantire al minore adeguate risposte ai bisogni di crescita, tutela della salute mentale e fisica e adeguata protezione, continuità e stabilità del suo percorso di crescita; sono servizi a favore dei minori e delle figure genitoriali, sia di gruppo che individuali sia di natura formale che informale e che insistono sulle dimensioni psicologiche, sociali, scolastiche, educative e di sostegno alle condizioni di vita.

In questa Misura, le proposte progettuali devono riferirsi ad attività di accompagnamento delle famiglie da parte delle équipe multidisciplinari. Sono ammissibili:

- la costruzione del PEF co-progettato possibilmente con la famiglia a seguito dell’*assessment* delle famiglie;
- l’attuazione e il monitoraggio e la chiusura dei PEF.

Attraverso i PEF, alle famiglie devono essere erogati almeno i seguenti servizi (in linea con i dispositivi previsti dal Livello essenziale delle prestazioni sociali):

1. **il servizio di Educativa Domiciliare e/o Territoriale**, altrimenti definito di “Educativa Familiare”: è il dispositivo attraverso il quale gli educatori professionali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, sono presenti con regolarità nel contesto di vita della

famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente di vita per valorizzare le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive (competenze e strategie) ai bisogni evolutivi del minore da parte delle figure genitoriali in maniera progressivamente più autonoma;

2. **i gruppi con i genitori e i gruppi con i minori:** la finalità dell'attività in gruppo, grazie alla risorsa rappresentata dal contesto collettivo, è quella di rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti e in particolare le capacità dei genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli, secondo quanto è stato condiviso nel PEF. Sono invitati all'attività genitori e minori seguiti dai servizi, sia in iniziative a loro specificamente dedicate sia all'interno di azioni rivolte a tutte le famiglie promosse nella comunità territoriale in luoghi facilmente accessibili e non stigmatizzanti (incontri in nidi, scuole, Centri per le Famiglie, ludoteche, biblioteche ecc.);
3. **la vicinanza solidale:** rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che ha come finalità quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo o di singole persone in una logica di affiancamento e di condivisione delle risorse e delle opportunità. Si colloca all'interno del continuum delle diverse forme di accoglienza familiare, scegliendo intenzionalmente di valorizzare l'ambiente di vita della famiglia e del minore, piuttosto che collocare il minore temporaneamente o per alcune ore della giornata in un'altra famiglia. Si privilegia la dimensione informale dell'intervento e la creazione e/o potenziamento di reti sociali che potranno continuare ad essere presenti nella vita della famiglia anche dopo la chiusura dell'intervento istituzionale e in cui anche la famiglia che ha fruito dell'intervento potrà mettere a disposizione le risorse maturate grazie ad esso;
4. **il partenariato con i servizi educativi e la scuola:** promuovere lo sviluppo dei minori e delle loro famiglie in una prospettiva di equità e giustizia sociale richiede una proficua collaborazione fra insegnanti, educatori e professionisti dei servizi sociali e sociosanitari. È necessario promuovere occasioni di confronto e informazione sugli approcci, le metodologie e gli strumenti che scuola, servizi educativi e sociosanitari hanno elaborato per valutare e progettare i propri interventi al fine di co-costruire un unico PEF per ogni minore. Questo dispositivo prevede il coinvolgimento della scuola e dei Servizi educativi 0-6 anni nelle fasi che precedono l'avvio del percorso di accompagnamento. Il dispositivo adotta una prospettiva inclusiva e si articola in azioni che vedono il coinvolgimento del minore, della classe e dell'intera comunità educativa o scolastica.

Al fine di favorire l'organicità dell'offerta nel quadro dell'intervento, e di conformarsi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) gli Ambiti territoriali sociali sono tenuti ad attivare sul proprio territorio di riferimento tutti i servizi sopra elencati.

I destinatari della Misura (cfr. par 3.2) sono individuati direttamente dagli Ambiti all'interno delle proprie funzioni istituzionali, non necessariamente e non solo tra le famiglie già seguite e/o segnalate da altri attori, istituzionali e non, presenti ed operanti sul territorio e successivamente inserite in un percorso di *pre-assessment*, al fine di verificare la possibilità di co-costruire un progetto educativo familiare.

Tale individuazione si basa sulla valutazione della condizione di vulnerabilità, configurabile come "una condizione potenziale che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita, caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni

(interne e esterne) che permettono ai genitori di mettere in atto le azioni di cura a cui sono chiamati”⁶.

A ciascuna delle famiglie individuate, sarà proposto un Progetto educativo familiare (PEF) quale parte integrante dell'intervento con la famiglia, che, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale vigente (LR 17/2022), deve essere:

- a) pertinente e dettagliato, rispetto agli obiettivi, agli incontri, agli interventi proposti/realizzati, ai tempi, al raggiungimento degli obiettivi;
- b) costruito con la famiglia;
- c) sottoscritto dagli operatori di riferimento del percorso e, ove possibile, anche dalla famiglia stessa;
- d) di norma di durata almeno semestrale e periodicamente aggiornato.

Il PEF che, di norma, ai sensi della LR n. 17/2022, ha durata non inferiore a 6 mesi, costituisce il patto tra la famiglia, tutti i professionisti e le persone facenti parte della rete naturale della famiglia, che si rendano disponibili ad essere corresponsabili di una o più azioni previste nel progetto stesso. È elaborato in forma scritta, con un linguaggio semplice e comprensibile per i componenti della famiglia, inclusi i minori. Il format del PEF – attualmente in corso di definizione – sarà formalizzato dalla Regione Piemonte con apposito provvedimento deliberativo e messo a disposizione degli Ambiti.

La data di avvio del PEF, dalla quale decorre la durata dello stesso, coincide con la data del primo incontro di coprogettazione del PEF con la famiglia.

Il PEF è uno strumento dinamico, che viene necessariamente modificato al variare della situazione familiare: i Servizi, insieme alla famiglia, ne attuano un monitoraggio costante al fine di individuare i cambiamenti e i fattori che consentono un'adeguata risposta ai bisogni di crescita evolutiva del minore. Allo scopo si utilizzano strumenti di tipo qualitativo e quantitativo per documentare e valutare gli esiti degli interventi, osservare i cambiamenti e i processi che hanno promosso o meno tali trasformazioni e valutare il livello di raggiungimento dei risultati attesi a partire dalle progettazioni promosse lungo il percorso.

In caso di attivazione di misure di protezione nei confronti del minore, il Progetto educativo familiare dovrà essere aggiornato prevedendo e descrivendo in modo chiaro le azioni necessarie per il recupero e/o il mantenimento e la cura dei legami familiari.

Nelle fasi finali del percorso, a fronte del raggiungimento dei risultati attesi, gli operatori preparano la conclusione degli interventi, diminuendo gradualmente il numero delle attività e mantenendo periodici contatti con la famiglia, al fine di accompagnarla verso una progressiva autonomia.

Il PEF si conclude con la data dell'ultimo incontro in cui si condividono con la famiglia gli esiti del progetto.

Qualora, in situazioni che saranno oggetto di valutazione professionale da parte dei Servizi, il PEF debba essere interrotto prima della sua conclusione, lo stesso potrà essere riattivato successivamente, a beneficio della stessa famiglia, a seguito degli aggiornamenti necessari.

Come indicato nell'Atto di indirizzo del quale il presente Avviso è dispositivo attuativo, l'accompagnamento a favore delle famiglie vulnerabili può trarre beneficio in termini di efficacia dei

⁶ Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, 2017

risultati complessivi dall'offerta di opportunità rivolte ai figli e alle figlie minori delle famiglie coinvolte, che ne favorisca la crescita e lo sviluppo promuovendone la partecipazione e la socialità.

Sarà pertanto promossa, nell'ambito di un successivo Avviso, una Misura finalizzata a promuovere l'accesso dei figli e delle figlie minori di età delle famiglie seguite nei PEF, ad "Opportunità" di carattere culturale, artistico, sportivo, ricreativo, musicale o spirituale, valorizzando e promuovendo le risorse presenti nei diversi territori. Al fine di assicurare i collegamenti e le sinergie necessarie a garantire l'organicità dell'intervento, i soli soggetti che risultino assegnatari del contributo di cui al presente Avviso saranno chiamati a presentare una domanda di contributo in risposta al successivo bando riferito alle "Opportunità", obbligatoriamente nella medesima configurazione (singolo ambito oppure associazione temporanea di scopo tra ambiti) e composizione (associazione con i medesimi Ambiti) utilizzata per rispondere al presente dispositivo.

3.4 SPESE AMMISSIBILI E FORMA DEL CONTRIBUTO

Per le Misure di cui al presente Avviso, il sostegno riconosciuto è rappresentato da una combinazione delle forme previste dall'art 53 Reg. (UE) 2021/1060, ovvero il rimborso dei costi ammissibili diretti sostenuti e pagati dal beneficiario (c.d. "costi reali") per l'attuazione del progetto, più il tasso forfettario dei costi indiretti dell'operazione.

Costi diretti ammissibili

In relazione ai costi diretti sono ammissibili le tipologie di costi realmente sostenuti (c.d. costi reali) in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del Sistema di gestione e controllo approvate con DD. 319 del 29 giugno 2023.

I preventivi di spesa contenuti nella domanda progettuale seguono lo schema del "Piano dei Conti" allegato alle suddette Linee Guida, e composto ai fini del presente Avviso, dalle seguenti macro-voci e dalle sole voci di spesa relative:

1) Preparazione

- Analisi dei fabbisogni
- Indagine preliminare di mercato
- Ideazione e progettazione intervento
- Pubblicizzazione e promozione intervento
- Selezione e orientamento partecipanti
- Spese di Costituzione ATI/ATS

2) Attuazione

- Personale addetto all'erogazione dell'attività progettuale
- Trasferte, vitto e alloggio personale impiegato nella realizzazione
- Assicurazioni partecipanti
- Indennità/rimborso spese partecipanti
- Materiale didattico e di consumo
- Attrezzature
- Licenze d'uso/concessioni di piattaforme
- Assicurazioni
- Fidejussioni

- Altre spese ammissibili in base alla normativa vigente

3) Diffusione dei risultati

- Incontri e seminari
- Elaborazione report e studi
- Pubblicazioni risultati

4) Direzione e controllo interno

- Direzione
- Coordinamento
- Analisi e verifica finale azione programmata
- Non è previsto cofinanziamento privato.

L'importo minimo della macro-voce di spesa "Realizzazione" non potrà mai essere inferiore al 50% del totale dell'importo riconosciuto.

Le macro-voci "Direzione e controllo interno", "i costi forfettari interni" e le eventuali "Spese di costituzione di Associazione temporanea di scopo" non possono essere oggetto di delega.

In caso di utilizzo di personale interno già in forza all'ente, i costi relativi al personale dei Comuni e degli Ambiti territoriali, a prescindere dalla forma contrattuale su cui è basata la prestazione lavorativa, saranno ammissibili a condizione che:

- il personale sia coinvolto e specificamente incaricato ella realizzazione delle operazioni di cui al presente Avviso;
- si tratti di attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;
- sia documentata l'attività condotta.

Per persone appartenenti alla "comunità di riferimento" della famiglia (area del volontariato e dell'associazionismo sportivo, culturale, educativo, ricreativo ecc.) può essere riconosciuto il costo diretto per le attività che svolgono con riferimento al PEF (a titolo di esempio, costi di trasporto nel servizio di Vicinanza solidale). La comunità di riferimento è esclusivamente quella individuata nel quadro del PEF, che ne deve riportare espressamente ogni variazione o modifica.

Sebbene coinvolgibili nelle attività delle equipe, ai fini del presente intervento non sono considerate in nessun caso ammissibili le spese riferite a professionisti e operatori dell'area sanitaria (ad esempio pediatri, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri).

Eventuali variazioni del budget tra macro-voci di spesa, debitamente motivate, devono essere preventivamente comunicate alla Direzione Welfare della Regione Piemonte, che provvederà ad autorizzarle in via preventiva.

Costi indiretti ammissibili

I costi indiretti saranno riconosciuti in misura forfettaria rispetto ai costi diretti ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 54 del Reg. (UE) n. 2021/1060. La Giunta regionale, con propria deliberazione (D.G.R. 37-9201 del 14/07/2008), ha fissato fino al 20% (dei costi diretti) la percentuale dei costi indiretti riconoscibili su base forfettaria. Nell'intervento oggetto del presente Avviso i costi indiretti sono riconosciuti nella misura del 20% di quelli diretti.

Rientrano nei costi indiretti anche quelli di natura tecnica e amministrativa, funzionali alla

realizzazione dell'intervento.

Per le ulteriori indicazioni relative all'ammissibilità della spesa e, in generale, per tutti gli aspetti di ordine amministrativo-contabile non definiti dal presente Avviso, riferimento per gli adempimenti previsti sono le “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte”, approvate con D.D. n. 319 del 29 giugno 2023.

In nessun caso potranno essere riconosciuti costi superiori a quelli massimi previsti nel piano di riparto (par. 14).

In casi eccezionali, qualora ne ricorrono le condizioni rispetto alla situazione ed ai bisogni del nucleo familiare coinvolto, gli interventi riconducibili al PEF si possono interrompere anche prima dei 6 mesi che di norma ne rappresentano ai sensi della LR 17/22 la durata minima. Compete agli Ambiti di valutare, nel quadro dell'operato professionale dei servizi coinvolti, la conclusione anticipata del PEF. In questo caso le attività già realizzate saranno comunque considerate ammissibili e rendicontabili. Di tali specifiche evenienze dovrà comunque essere fornita adeguata evidenza e motivazione da parte dell'Ambito competente.

A livello di singolo Ambito territoriale sociale, dovrà essere assicurato l'accompagnamento almeno del numero minimo di famiglie seguite nel triennio di cui al Piano di riparto (par. 14). Qualora non sia possibile raggiungere il numero minimo di famiglie al termine dell'intervento, i beneficiari dovranno darne tempestiva comunicazione alla Direzione Welfare. La spesa massima riconoscibile per Ambito riferita alla Misura III.k.5. 06 sarà conseguentemente rideterminata e riconosciuta in ragione della percentuale delle famiglie effettivamente accompagnate rispetto al numero minimo previsto (per Ambito), fatta salva l'eventuale revoca di quanto già percepito in eccesso a tale massimale.

3.5 RIPARTO TERRITORIALE DELLE RISORSE

Le risorse per la realizzazione dei progetti sono definite nel quadro del presente Avviso sulla base di un riparto preventivo a livello di Ambito territoriale sociale. Tale riparto, riportato nel presente Avviso (par. 14) è effettuato per ciascuna Misura sulla base dei seguenti indicatori:

- percentuale della popolazione residente nell'Ambito territoriale rispetto al totale della popolazione residente in Piemonte. A tale criterio è stato assegnato un peso del 60%;
- percentuale dei minori residenti nell'Ambito territoriale rispetto al totale della popolazione minore residente in Piemonte. A tale criterio è stato assegnato un peso del 20%;
- percentuale minori presi in carico dai Servizi dell'Ambito sul totale dei minori presi in carico in Piemonte. A tale criterio è stato assegnato un peso del 20%.

Tali criteri sono stati assunti in ossequio alla necessità di agire, per il tramite del FSE+, in favore del rafforzamento dei servizi di educativa territoriale, di sostegno e promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie in particolare in quelle aree dove se ne registra una maggiore carenza.

Il riparto indica il valore del contributo che può essere concesso a ciascun Ambito territoriale sociale piemontese.

Qualora gli Ambiti, in forma singola o associata, intendano richiedere un contributo in misura inferiore a quella prevista dal riparto, dovranno quantificare, in coerenza con la somma richiesta, il numero di famiglie da accompagnare nel corso del triennio.

Nel caso di Associazioni temporanee di Ambiti, andrà precisata in sede di domanda la quota di risorse chiesta su ciascun territorio.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MISURA

La misura ha natura sperimentale, in quanto consentirà di testare lo strumento e il suo metodo di gestione e controllo nel corso della durata dell'intervento. Pertanto, le modalità di seguito illustrate potranno essere soggette a adattamenti in corso d'opera, implementate attraverso idonei provvedimenti, di cui sarà data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Al fine di garantire un'efficace realizzazione dell'intervento, la Regione Piemonte – Direzione Welfare garantirà una costante sinergia con:

- il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività cofinanziate dal FSE della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027), per l'esecuzione dei controlli previsti dalle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027" approvate con D.D. n. 319 del 29 giugno 2023;
- gli Ambiti territoriali sociali in forma singola o associata, beneficiari degli interventi di cui al presente Avviso descritti ai precedenti paragrafi 3.3.1 e 3.3.2.

4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI

Al fine della presentazione della domanda di contributo, i proponenti debbono essere registrati all'anagrafe regionale operatori. In assenza di registrazione occorre richiedere preventivamente (almeno entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle domande di contributo a valere sul presente avviso) l'attribuzione del codice anagrafico regionale seguendo le istruzioni contenute nella procedura disponibile in:

<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/jsp/main.jsp>.

La domanda di contributo e gli allegati richiesti, inclusa la proposta progettuale unica per tutte le misure, dovranno essere presentati esclusivamente attraverso l'applicativo "Presentazione domanda" disponibile sul portale "Servizi on line" della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom>

La procedura informatizzata, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei corsi, consente l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti. Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata.

Nella pagina di accesso alla procedura informatica preposta alla Presentazione della Domanda, è reso disponibile l'apposito Manuale operativo, a supporto delle fasi di compilazione, consolidamento e di invio dell'istanza firmata all'Amministrazione. È inoltre disponibile un video tutorial specifico per le fasi di invio dell'istanza firmata.

La procedura informatica per la compilazione della domanda sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 del giorno **2 gennaio 2024**.

La domanda, una volta compilata in tutte le sue parti, corredata dagli allegati previsti (eseguendo l'upload dei file, in formato .pdf, all'interno della sezione "Riepilogo"), viene consolidata e dovrà essere:

1. salvata in locale, in formato .pdf;
2. firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale (tipo firma CADES), acquisendo così l'estensione .pdf.p7m;
3. reinserita nell'applicativo FLAIDOM;
4. inviata, sempre tramite FLAIDOM, all'Amministrazione responsabile entro le ore 16,00 del **31 gennaio 2024**.

In caso di errore di compilazione, rilevato successivamente all'invio della domanda, ma nei tempi di apertura dello sportello, si dovrà ripetere la procedura di compilazione con i dati corretti e conseguentemente trasmettere una nuova versione corretta dell'istanza.

Non deve essere consegnata alcuna documentazione su supporto cartaceo presso gli uffici regionali né inviata alcuna PEC. Si ricorda che la domanda stampata deve essere conservata agli atti dall'Operatore per eventuali controlli.

È titolato alla presentazione della domanda il Capofila dell'Ambito territoriale sociale oppure il Capofila individuato dalla costituenda o costituita Associazione temporanea di scopo tra Ambiti, attraverso il suo legale rappresentante. **Ciascun Ambito territoriale, in forma singola o associata, può essere coinvolto in una sola proposta progettuale.**

Ove non ancora costituita, l'Associazione temporanea di scopo tra Ambiti dovrà essere formalizzata entro la scadenza prevista per la sottoscrizione dell'Atto di adesione.

Documentazione obbligatoria ai fini della ammissibilità della proposta.

Alla Domanda di cui al punto precedente devono essere obbligatoriamente allegati:

- La proposta progettuale unica per entrambe le Misure di cui al presente Avviso, redatta secondo il format messo a disposizione dalla Regione Piemonte, debitamente sottoscritta digitalmente dal proponente, in modalità CADES (Allegato 1 all'Avviso).
- La dichiarazione sul titolare effettivo dei soggetti capofila degli Ambiti (Allegato 2 al presente Avviso).

Nel caso di presentazione del progetto da parte di più Ambiti non ancora costituiti in Associazione temporanea di scopo:

- la Dichiarazione di intenti (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituendo) sottoscritta da ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento, con l'individuazione del Capofila, la descrizione dei rispettivi ruoli e attività o idoneo provvedimento amministrativo adottato da ciascuno dei soggetti componenti attestante tale volontà; in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, atto/convenzione nella quale dovrà essere individuato il Capofila quale unico soggetto che si interfaccia con la Regione Piemonte. La dichiarazione d'intenti dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento in modalità CADES (Allegato 3 al presente Avviso), oppure:
- l'Atto costitutivo dell'Associazione temporanea di scopo, se già costituita all'atto di presentazione della domanda.

4.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 16 novembre 2022, il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

Le specificazioni previste in tale documento, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15 - 5973 del 18 novembre 2022, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente Avviso.

La selezione è funzionale all’individuazione nelle domande degli elementi qualificanti in termini di conformità e congruenza con l’Avviso e sarà condotta in applicazione dei principi di trasparenza e uniformità di giudizio, che si realizza in due differenti e successivi momenti:

1. verifica di ammissibilità
2. valutazione di merito.

La verifica di ammissibilità sulle domande presentate è affidata alla Direzione Welfare.

4.2.1 Verifica di ammissibilità

Procedure per la verifica di ammissibilità

L’ammissibilità della domanda è verificata rispetto ai seguenti requisiti essenziali:

- compilata in tutte le sue parti utilizzando il format predisposto dalla Regione;
- corredata delle dichiarazioni richieste;
- riferita a tutte le Misure di cui al presente Avviso.

Non sono ammissibili le domande:

- prive della sottoscrizione digitale;
- inviate con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti dal presente Avviso;
- trasmesse fuori dai termini temporali previsti;
- non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta.

Eredi della verifica di ammissibilità

Solo le domande conformi ai requisiti essenziali per l’ammissibilità come sopra dettagliati sono ammesse alla valutazione di merito.

L’Amministrazione regionale comunica al soggetto proponente l’eventuale esito negativo relativo all’ammissibilità della domanda con le relative motivazioni, stabilendo il termine per presentare le eventuali controdeduzioni, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”. In particolare, nel caso in cui la documentazione allegata presentasse carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali verrà assegnato il termine perentorio di 5 giorni lavorativi per fornire l’integrazione o la specificazione necessaria, trascorsi i quali senza che siano pervenute le

necessarie integrazioni o specifiche si procederà alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale.

4.2.2 Verifica di merito

Procedure per la valutazione merito

Le domande che risulteranno ammissibili saranno valutate nel merito da un nucleo di valutazione nominato dalla Direzione Welfare della Regione Piemonte tramite specifica determinazione dirigenziale.

I componenti del nucleo sono individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190”. L'atto di nomina del nucleo di valutazione include le relative modalità organizzative del medesimo.

In particolare, sarà valutata nel merito la proposta progettuale contenuta nella “scheda progettuale” (cfr. All. 1), secondo quanto previsto nel manuale di riferimento (cfr. All. 5). La proposta sarà valutata sulla base di:

- Classi della valutazione: rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici oggetti di valutazione e su cui il valutatore è chiamato ad esprimersi.
- Oggetti di valutazione: sono oggetti specifici che rappresentano una declinazione delle diverse classi di valutazione in funzione degli obiettivi particolari dell'operazione posta a finanziamento.
- Criteri: rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti e sono illustrati nella tabella che segue.

Tabella 4. I criteri di valutazione del merito

Criterio motivazionale	ESITO
Assente – completamente negativo	NON ADEGUATO: NEGATIVO
Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo	
Negativo	
Gravemente insufficiente	
Insufficiente	
Non completamente sufficiente	
Sufficiente	ADEGUATO: POSITIVO
Discreto	
Buono	
Ottimo	
Eccellente	

La valutazione di merito è finalizzata ad accertare l'adeguatezza della proposta progettuale con riferimento alle seguenti categorie (classi) e oggetti, come anche rappresentato nella tabella:

Tabella 5. Quadro della valutazione di merito.

CLASSE	OGGETTO	CRITERIO	ESITO
A. CONTESTO TERRITORIALE E RETI DI SUPPORTO	Bisogni e contesto di riferimento	Completezza dell'analisi	POSITIVO/NEGATIVO
	Integrazione/sinergie con altri interventi	Completezza dell'analisi	POSITIVO/NEGATIVO
	Reti territoriali di supporto	Completezza dell'analisi	POSITIVO/NEGATIVO
B. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Proponenti e struttura organizzativa	Congruità con gli interventi e modalità attuative	POSITIVO/NEGATIVO
	Intervento e modalità attuative	Completezza della descrizione dell'intervento e dell'attuazione	POSITIVO/NEGATIVO
	Destinatari	Congruità con quanto previsto nella descrizione dell'intervento e rispetto del numero minimo (di famiglie) previsto nella Tabella di riparto delle risorse	POSITIVO/NEGATIVO
	Cronoprogramma	Coerenza con quanto previsto nella descrizione dell'intervento e modalità attuative e con le tempistiche indicate nell'Avviso	POSITIVO/NEGATIVO
	Piano finanziario	Congruità e coerenza con gli interventi e modalità attuative previste	POSITIVO/NEGATIVO
C. I PRINCIPI ORIZZONTALI	Principi di parità dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione	Rispondenza ai principi orizzontali del PR FSE+ 2021-2027 in termini di parità di accesso tra uomini e donne e non discriminazione	POSITIVO/NEGATIVO

4.2.3 Esiti della valutazione

I progetti che abbiano ricevuto una valutazione positiva su tutti gli oggetti (di valutazione), sono approvati con provvedimento della Direzione Welfare della Regione Piemonte, successivamente comunicato ai soggetti capofila proponenti.

Ai progetti che abbiano ricevuto una valutazione negativa su uno o più degli oggetti di valutazione, la medesima Direzione assegna un termine perentorio di 5 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione delle proposte, trascorsi i quali senza che siano pervenute le necessarie integrazioni si procederà al diniego del contributo richiesto.

Si ricorda che saranno in ogni caso ritenute inammissibili e pertanto non finanziabili in alcun modo le proposte progettuali proponenti attività:

- non compatibili con il PR FSE+ 2021-27 della Regione Piemonte ed i principi orizzontali della sua programmazione; non compatibili con l'Atto di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023 e le priorità in esso indicate; non compatibili con le previsioni del presente l'Avviso, in particolare in termini di tipologie di operazioni e destinatari diversi da quelli indicati;
- recanti duplicazioni di finanziamenti di fondi comunitari, nazionali e regionali.

4.3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

4.3.1 Avvio e termine delle attività

Così come indicato alla Sezione 1.2.9. "Verifica antimafia" del sopra citato documento "Linee Guida per la gestione e il controllo", l'autorizzazione a realizzare i progetti approvati e finanziati è disposta dalla Direzione Welfare mediante apposito provvedimento, subordinato all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia: D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", come modificato con D.lgs. n. 153/2014 e D.P.C.M. n. 193/2014 e con Legge n.161/2017" e ss.mm.ii. Nel caso in cui la richiesta dell'informazione antimafia sia avvenuta nei termini prescritti dall'art. 92, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo e l'informazione antimafia faccia riferimento a cause di decadenza, di sospensione o di divieto ex art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84 comma 4, del medesimo decreto, l'Amministrazione regionale, che ha autorizzato l'affidamento delle attività, provvederà ad annullare, in sede di autotutela, il provvedimento ed il beneficiario decadrà dal diritto a ricevere l'erogazione del contributo.

I soggetti proponenti sono tenuti al rispetto della regolarità contributiva per tutta la durata del progetto.

Entro 45 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto, gli Ambiti devono provvedere alla sottoscrizione dell'Atto di adesione e comunicare alla Direzione Welfare l'avvio delle attività.

Nel caso in cui le proposte siano presentate da costituende Associazioni temporanee di scopo, queste ultime devono essere obbligatoriamente costituite entro la scadenza prevista per la sottoscrizione dell'Atto di adesione.

I beneficiari sono tenuti alla realizzazione di quanto previsto nel quadro delle misure di cui al presente Avviso, secondo le modalità esplicitate dai precedenti paragrafi 3.3.1 e 3.3.2 e nel rispetto degli obblighi di cui al successivo par. 4.5.

I beneficiari presentano la rendicontazione per ogni Misura con cadenza semestrale, ovvero dal 15 al 31 marzo e dal 15 al 30 settembre di ogni anno solare attraverso l'apposita piattaforma telematica dedicata messa a disposizione dalla Regione Piemonte, producendo la documentazione prevista a giustificazione dei costi (cfr. Linee Guida del sistema di gestione e controllo, par. 3.2.2. e successivi).

Tutti i documenti giustificativi di spesa presentati a rendiconto:

- ove nativamente cartacei (es. notule, parcelle), dovranno riportare in originale, a cura del beneficiario, la dicitura "Documento utilizzato totalmente/parzialmente per euro....., sull'Operazione n. ... della Pratica n., cofinanziata dal PR FSE+ 2021 - 2027". In caso di utilizzo parziale deve essere riportato l'importo della relativa quota parte. Tale dicitura dovrà essere riportata anche su cedolini/buste paga;
- ove nativamente digitali, dovranno riportare nella descrizione del documento il CIG/CUP, il numero Operazione e riferimento al Programma PR FSE+ 21-27.

Il settore Raccordo amministrativo e controlli della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro verifica la documentazione giustificativa prodotta dai beneficiari e, in caso di esito positivo delle verifiche, effettuate in ufficio e/o in loco, quantifica, in apposito verbale di controllo, l'importo

riconosciuto; sono riconosciute e finanziate le attività svolte e debitamente documentate e quietanzate, nei limiti della spesa autorizzata.

La Direzione Welfare provvede all'erogazione dei contributi di cui al presente Avviso, nel termine stabilito all'art. 74, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2021/1060.

La realizzazione di tutte le attività previste nei progetti approvati deve essere conclusa entro il **31.12.2026**.

Le attività svolte oltre il temine sopra indicato non saranno riconosciute e non verranno considerate ai fini della rendicontazione.

In ragione della natura sperimentale dell'intervento la Regione Piemonte, ove se ne manifestasse la necessità, anche sulla base dei dati opportunamente raccolti attraverso le attività di monitoraggio, ha facoltà di valutare una prosecuzione di tale intervento, nell'ambito delle risorse programmate per l'obiettivo in oggetto.

4.3.2 Variazioni in corso d'opera

L'attuazione degli interventi deve avvenire nei tempi e nelle modalità stabiliti nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.

Eventuali variazioni in corso d'opera devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate alla Direzione Welfare – Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale che procederà a valutarne l'accoglimento.

4.3.3 Termine ultimo per la presentazione del rendiconto finale

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata dal beneficiario entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione e il controllo" di cui alla D.D. n. 319 del 29 giugno 2023.

La Regione Piemonte, a seguito dei controlli circa la conformità dell'importo, procede ad autorizzare il pagamento.

4.4. FLUSSI FINANZIARI

L'erogazione del contributo da parte della Regione Piemonte ai soggetti beneficiari avviene secondo le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 20% dell'importo riconosciuto in sede di approvazione delle proposte progettuali, da richiedere congiuntamente alla comunicazione di Avvio delle attività (cfr. Par. 4.3.1);
- avanzamenti di spesa semestrali (dal 15 al 31 marzo e dal 15 al 30 settembre di ogni anno solare) dietro idonea presentazione di documentazione giustificativa delle spese oggetto di rendicontazione per l'importo maturato e fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo riconosciuto inclusivo dell'eventuale anticipazione;
- saldo 10% al temine delle attività, dietro idonea comprova delle spese oggetto di rendicontazione.

Il pagamento degli avanzamenti e del saldo avverrà a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli sulla documentazione prodotta in fase di rendicontazione.

Potranno sempre essere svolti controlli in loco durante lo svolgimento delle attività (cfr. par. 6).

L'Amministrazione, sulla base di quanto riportato all'art. 74, par. 1, lett b) del Reg. (UE) 2021/1060, assicura l'erogazione ai beneficiari dell'importo totale della quota pubblica ammissibile entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, ferme restando le motivazioni di sospensione di tali termini dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità.

I procedimenti amministrativi relativi al recupero di importi di cui si sia rilevata la "non spettanza" sono disposti dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-27 secondo le modalità previste dalla procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi approvata con determinazione n. 675 del 29.11.2022, mentre eventuali procedimenti legali vengono demandati dalla stessa AdG all'Avvocatura regionale.

Il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità ed i tempi previsti nel presente Avviso.

Con successiva comunicazione la Regione Piemonte provvederà ad indicare le modalità operative di rendicontazione e l'applicativo da utilizzare.

4.5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario in forma singola o associata è tenuto a adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Avviso ed eseguire le attività in coerenza con quanto dichiarato nella proposta progettuale. In particolare:

- è tenuto, nell'ambito della presa in carico/accompagnamento delle famiglie, ad attivare lo strumento del Progetto educativo familiare, assicurandone una durata congrua e comunque di norma non inferiore a 6 mesi (come previsto dalla L.R. 17 del 2022);
- è tenuto ad attivare sul proprio territorio tutti i servizi/dispositivi di cui al LEPS (riportati al. par 3.3.2.) del presente Avviso;
- è tenuto ad assicurare l'accompagnamento del numero minimo di famiglie nel triennio di cui al Piano di riparto (par. 14).

Il beneficiario è altresì tenuto a:

- rispettare gli obblighi informativi e di comunicazione di cui al successivo par. 7, provvedendo, in particolare: ad esporre sul proprio sito web e sugli account dei social media, ove esistano, nonché su eventuali materiali promozionali la dicitura "la struttura aderisce alla misura regionale "Genitorialità positiva", finanziata dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027"; ad utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, conformemente alle apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ e dalla Regione Piemonte⁷;

⁷ Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>. In caso di mancato rispetto degli obblighi sono previste sanzioni in capo ai soggetti inadempienti, come stabilito dal comma 3 dell'art. 50.

- Mantenere aggiornate le dichiarazioni sui titolari effettivi dei beneficiari e sull'assenza di conflitti di interesse del personale coinvolto;
- conservare, secondo quanto indicato nel successivo par. 8, i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo in itinere o successivo eseguito dal personale abilitato incaricato dalla Regione Piemonte;
- adottare un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile per le movimentazioni relative a ciascuna operazione gestita a costi reali, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Disposizioni Comuni – Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- fornire idonea rendicontazione dei costi sostenuti in conformità con quanto previsto dalle vigenti “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziarie dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027”.
- acconsentire ai controlli (cfr. par. 6) sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/in itinere;
- accettare la nomina, da parte della Regione Piemonte, a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali conferiti alla Regione stessa;
- rispettare le disposizioni riferite alla “delega” di attività previste dalle Linee Guida del Sistema di gestione e controllo citate (par. 1.1.6).
- verificare l'assenza di incompatibilità dei destinatari/partecipanti e la non sopravvenienza nel corso dell'intervento.

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte i cambiamenti che dovessero prodursi in capo al destinatario e che possano rappresentare motivo di inammissibilità alla fruizione del servizio, come l'ammissione alla percezione di un contributo pubblico a sostegno di interventi rispondenti alla medesima finalità.

4.6. CAUSE DI REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO

I contributi concessi a favore dei beneficiari possono essere revocati, totalmente o parzialmente, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte:

- in caso di accertate significative difformità delle attività condotte rispetto a quanto previsto nella proposta progettuale, salvo che queste non siano state preventivamente approvate dalla Regione Piemonte, o di gravi irregolarità che configurano una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto e/o non rispettino le finalità dello stesso;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi riferiti all'esecuzione delle attività di cui al precedente par. 4.5;
- quando il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- quando il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli alla Regione ovvero ai soggetti da questa incaricati, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi per esso previsti dal provvedimento di ammissione a contributo e delle disposizioni unionali, nazionali e regionali vigenti;
- quando si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda o nella rendicontazione della spesa;

- in caso di delega delle attività di cui al presente avviso da parte del soggetto beneficiario quando vietate (cfr. 1.1.6 delle Linee guida del sistema di gestione e controllo).

Ove ravvisati gli estremi, la Regione Piemonte comunica al beneficiario la revoca totale o parziale, concedendo un termine pari a 10 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni, fatti salvi i casi in cui al beneficiario non sia possibile incidere sulla validità del provvedimento di revoca. Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, la Regione Piemonte procede all'emissione dell'atto di revoca e all'eventuale recupero del contributo indebitamente ricevuto.

Secondo quanto previsto dalle citate "Linee guida di gestione e controllo", i contributi possono essere ritirati con provvedimento che dichiara la decadenza/revoca del contributo concesso oppure con provvedimento di annullamento in autotutela (totale o parziale) dell'atto di affidamento delle attività. Quest'ultimo provvedimento è annullato quando risulta adottato in violazione di legge, in seguito alla conoscenza dell'Amministrazione di fatti o atti rilevanti come, ad esempio, contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

5. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito del presente dispositivo attuativo, riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario.

Nel contesto della Misura di cui al presente Avviso, in base a quanto sopra, si considera operazione la proposta progettuale riconducibile alla medesima fonte, priorità, obiettivo specifico, azione e beneficiario.

6. CONTROLLI

I controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 74, par. 1, lett. a), punto i) del Regolamento (UE) 2021/1060 sono orientati ad accertare che le spese dichiarate dai beneficiari siano state erogate e che essi tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione.

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto delle "Linee Guida per la gestione e il controllo" sopra citate. È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

La Regione effettuerà verifiche amministrativo-contabili, in ufficio e presso le sedi dei beneficiari, sulle domande di saldo. Gli esiti dei controlli saranno tutti oggetto di notifica al beneficiario. La ricezione della notifica del verbale di controllo, fermo restando le motivazioni di sospensione di tale termine dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità, costituisce condizione necessaria per la presentazione della richiesta di pagamento (nota contabile) da parte del beneficiario. Il soggetto beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento

della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione. Qualora dai controlli emergessero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si dispone, previa comunicazione al beneficiario, la revoca, parziale o totale del contributo.

7. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari indicati al par. 4 del presente Avviso, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'Autorità di Gestione eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG del PR FSE+, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ nazionale e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

l'AdG sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi e quando stabilito al riguardo dal par. 1.2.1.1. - Informazione, pubblicità e visibilità delle già citate Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal FSE Plus.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

7.1 Conseguenze in caso di inadempienza

Conformemente a quanto previsto dall'art. 50 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 in merito al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli artt. 47 e 50 par. 1-2, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, e fatto comunque salvo il successivo riscontro di esaurienti azioni correttive poste in essere, si prevede quanto segue:

- accertamento di criticità marginali: nessuna conseguenza in merito al sostegno economico assegnato;

- accertamento di rilevanti violazioni/criticità: decurtazione dello 0,5% del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta;
- accertamento di gravi/rilevanti o ripetute/diffuse violazioni/criticità: decurtazione del 1% del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta.

Le decurtazioni, calcolate sul contributo finale riconosciuto dell'operazione, non trovano applicazione qualora siano state adottate esaurienti azioni correttive nel termine assegnato.

La decurtazione del contributo è sempre applicata qualora il soggetto beneficiario non sia più in condizione di attivare alcuna azione correttiva.

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari conservano la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consentono l'accesso in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le citate "Linee guida per la gestione e il controllo".

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI 9.1 II

Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle

disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018⁸; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018⁹; D.D. 532 del 30 settembre 2022¹⁰).

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda di contributo in risposta all’Avviso pubblico, sarà effettuato esclusivamente per finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, si allega al presente Avviso l’Informativa sul trattamento dei dati personali rivolta ai soggetti interessati (Allegato 4 al presente Avviso).

9.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati

Sono da intendersi destinatari della citata informativa, in qualità di interessati, le seguenti persone fisiche:

- legali rappresentanti, titolari effettivi e amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Avviso;
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nell’erogazione degli interventi oggetto di contributo.

Il/La Legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati dal trattamento sopra elencati.

9.3 Responsabili (esterni) del trattamento

Gli Ambiti territoriali sociali piemontesi – beneficiari degli interventi oggetto del presente Avviso – tenuti a trattare dati personali per conto della Regione Piemonte, saranno nominati “Responsabile (esterni) del trattamento”, secondo quanto previsto dalla DD. n. 532 del 30 settembre 2022.

La nomina di “Responsabile (esterno) del trattamento” ha effetto per i Soggetti che abbiano sottoscritto, firmando l’Atto di adesione, l’impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento. Tale nomina ha efficacia a partire dalla data di trasmissione dell’Atto di adesione all’ufficio competente e fino al termine dell’intervento.

8 D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante “Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009”

9 D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 “Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (*data breach*), adozione del relativo registro e modello di informative”.

10 D.D. 532 del 30 settembre 2022 “Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019.”

Nel caso di Raggruppamenti temporanei tra Ambiti, fermo restando che l’Atto di adesione viene sottoscritto dal Soggetto capofila, qualora anche gli altri componenti del raggruppamento siano tenuti a trattare dati personali, l’Atto di adesione deve essere sottoscritto da tutti i componenti nominati “Responsabili (esterni) del trattamento”, limitatamente alle responsabilità inerenti al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall’Avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

9.4 Sub-responsabili

Il Delegato del Titolare di cui all’Informativa allegata al presente Avviso (Allegato 4) potrà conferire autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile (esterno) faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscono la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dall’Art. 28 RGPD. In caso di ricorso a sub-responsabili, il Responsabile si impegna a mantenere, nei confronti del Delegato del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

9.5 Informativa ai destinatari degli interventi

L’Ambito territoriale che sia nominato Responsabile (esterno) del trattamento, in fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari degli interventi, è tenuto a informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per presa visione. Il Soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

L’informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle “Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)”, con successivo provvedimento.

10. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente bando non rientrano nel campo degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi del punto 2) dell’art. 107 di cui al Trattato in questione.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, in particolare in merito alla gestione, alla rendicontazione e al controllo dei progetti, si rimanda al documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo” e ai relativi allegati e manuali operativi, come da ultimo approvati con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 29.06.2023, oltre che alla pertinente normativa di cui al successivo paragrafo 13.

11.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate

Le somme di cui al presente documento costituiscono, sotto l’aspetto giuridico sostanziale contributi/sovvenzioni ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. a favore di beneficiari pubblici. Pertanto, le richieste di pagamento/domande di rimborso presentate all’Amministrazione regionale dai beneficiari dei contributi previsti dal presente Avviso sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, ai predetti contributi pubblici non si applica la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 633/1972.

Si ricorda inoltre che i beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni su entrate di natura pubblica di cui all’articolo 1, commi 125 e 127 della Legge 124/2017.

11.2 Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni

La Direzione Welfare adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

La medesima Direzione garantisce l’implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall’Accordo di Partenariato, dal “Protocollo Unico di Colloquio” come definito nella circolare n. 20 del 9.5.2023 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato ai sensi dell’Allegato XVII del Regolamento 1060/2021.

Al fine di adempiere alle suddette prescrizioni relative al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Programma, il beneficiario è tenuto alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori previsti nel Programma e nell’Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057.

Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l’impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità del titolare dell’operazione, l’inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

La Direzione, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all’attuazione degli interventi di cui al presente atto.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847. La Giunta regionale demanda alla Direzione l’applicazione delle disposizioni in materia, che verranno declinate nel dispositivo attuativo.

11.3 Termini di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente Avviso, è individuato in 60 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze.

11.4 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Regionale della Direzione Welfare, Dr. Livio Tesio, Piazza Piemonte 1 10127 – Torino.

11.5 Informazioni e Contatti

Per ricevere informazioni e chiarimenti sull’Avviso, è possibile contattare unicamente via email il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità Regione Piemonte, al presente indirizzo: adrianabarbara.bisset@regione.piemonte.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Avviso Genitorialità Positiva”.

12. DEFINIZIONI

- ““Operazione”: ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per “operazione” si intende un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito del/dei dispositivo/i attuativo/i del presente Atto, riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario.
- il “minore in situazione di vulnerabilità”¹¹: ha da 0 fino al compimento del diciottesimo anno di età, può appartenere a differenti culture e praticare diverse religioni, essere in condizione di salute, malattia o disabilità; vive in una famiglia che si trova in situazione di vulnerabilità e/o di svantaggio psico-socio-culturale, linguistico, economico e/o di povertà socio-educativa e/o di negligenza, in cui le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti a soddisfarne i bisogni evolutivi sul piano fisico, materiale, cognitivo, emotivo-affettivo, sociale, ecc.; può presentare ritardi nello sviluppo o anche solo disturbi affettivi, cognitivi, di comportamento e di apprendimento a casa, a scuola e nell’ambiente sociale.

11 Linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva” di cui all’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017 (Rep. N. 178/CU del 21.12.2017)”.

- “I genitori e la famiglia del minore di età”¹²: data l’ampiezza e la pluralità delle configurazioni familiari in cui possono vivere oggi i minori, con la dizione “genitori” si intendono in senso lato le figure parentali o comunque i titolari della responsabilità parentale. Con “famiglia” si intende una definizione plurale che possa rappresentare le diverse situazioni e composizioni familiari in cui i minori si trovano oggi a crescere.
- “Vulnerabilità della famiglia”¹³: condizione identificata dalla specifica competenza professionale dell’équipe, che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l’insieme delle condizioni (interne e esterne) che permettono ai genitori di mettere in atto le azioni di cura a cui sono chiamati.
- Il “Progetto educativo familiare” (PEF)¹⁴ è un documento pertinente e dettagliato, costruito da un’équipe multidisciplinare con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni familiari possibili e verificabili, di durata (di norma) almeno semestrale. Il PEF comprende interventi di recupero/mantenimento/potenziamento della capacità genitoriale della famiglia, la rimozione delle cause che impediscono l’esercizio della sua funzione educativa e di cura e il sostegno alla famiglia nell’ambito della comunità locale.
- “Dispositivi di intervento” (nel presente Avviso chiamati “Servizi”): costituiscono l’insieme delle azioni con le quali realizzare il PEF condiviso nell’Equipe Multidisciplinare e costruito con la famiglia e sono da intendersi secondo quanto espressamente indicato nella scheda LEPS del Piano nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021-2023: “un insieme articolato di interventi attraverso i quali si mette a disposizione un accompagnamento globale e intensivo alla famiglia, finalizzato alla sua emancipazione dall’aiuto istituzionale e alla riattivazione delle sue risorse interne ed esterne, in modo che la famiglia stessa possa gradualmente anche mettere a disposizione di altre famiglie l’esperienza realizzata nel percorso di accompagnamento”.
- “Opportunità per i figli minori” capaci di garantire al minore adeguate risposte ai bisogni di crescita: agevolazione all’accesso (con copertura, ad esempio, delle spese di iscrizione e di frequenza) per un periodo minimo, ad attività extrascolastiche o prescolari di natura sportiva, artistica, musicale, culturale, ricreativa, spirituale per figli/e minori di età delle famiglie coinvolte attraverso un PEF, valorizzando le risorse presenti sul territorio.
- L’“Ambito territoriale sociale” ai sensi della L. 328/2000 rappresenta la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L’individuazione degli ambiti è di competenza delle Regioni.
- L’“Equipe multidisciplinare” (EEMM) si determina in funzione dei bisogni del minore, secondo un criterio “a geometria variabile”, per cui si prevede un gruppo costante di professionisti (équipe di base), che individua tra i propri componenti un responsabile del percorso con la famiglia, e da una serie di professionisti e di altre figure che si possono aggiungere di volta in volta e a seconda della situazione (équipe allargata).

12 Idem.

13 Idem, “(...). La vulnerabilità è pertanto una situazione socialmente determinata da cui può emergere la negligenza parentale o trascuratezza, la quale indica la carente capacità di risposta ai bisogni evolutivi dei figli da parte delle figure genitoriali”, pp.7.

14 LR 17/2022, Art. 2

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

13.1 Riferimenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10.8.2023 che modifica la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 5299 del 18/07/2022, che approva il programma "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Raccomandazione Rec (2006)19 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità;
- Raccomandazione ONU "Guidelines for the alternative Care of Children" (2009);
- Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, del 17 novembre 2010;
- Raccomandazione CM/Rec(2012)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini e degli adolescenti di età inferiore ai 18 anni;
- Raccomandazione 2013/112/UE della Commissione Europea "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale";
- Comunicazione della Commissione europea COM/2021/142 del 24.03.2021: Strategia dell'UE sui diritti dei minori;
- Raccomandazione del Consiglio Europeo 2021/1004/UE istitutiva di una garanzia europea per l'infanzia "Child Guarantee" del 14 giugno 2021.

13.2 Riferimenti nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
- Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e legge 19 ottobre 2015, n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- Linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva”, di cui all’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017 (Rep. N. 178/CU del 21.12.2017);
- 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2021-2022, D.P.R. 25 gennaio 2022;
- Decreto Interministeriale 30.12.2021 Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

13.3 Riferimenti regionali

- L.R. n. 14/2014 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- L.R. n. 15 del 9 luglio 2020 recante “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale- Collegato”;
- L.R. 28 ottobre 2022, n. 17 (come modificata con LR n. 3 del 9.3.2023) “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d’origine”;
- D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 avente ad oggetto “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1- 2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n.18-3631 del 30.07.2021”;
- D.G.R. n. 27-8638 del 29.3.2019 avente ad oggetto “Recepimento delle linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità- Promozione della genitorialità positiva “di cui all’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017 (Rep. N. 178/CU del 21.12.2017)”;
- D.G.R. n. 23 - 6137 del 2.12.2022 avente ad oggetto “DGR. n.3-2878 del 19.02.2021. Definizione dei nuovi Ambiti Territoriali a far data dal 1° gennaio 2023”;

- D.G.R. n. 4 – 5458 del 3 agosto 2022 recante “Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del Programma regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.07.2022”;
- D.G.R. n. 1-7601 del 30/10/2023 che ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10.8.2023, che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18.7.2022, e ha recepito la versione aggiornata del Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023, Approvazione Atto di indirizzo relativo all’Intervento di “Promozione della genitorialità positiva;
- DD. 319 del 29 giugno 2023 - Reg. (UE) n. 2021/1060 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo - Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte;
- DD. n. 532 del 30 settembre 2022 Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019.
- Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 162-14636, del 7 settembre 2021.

14. RIPARTO DELLE RISORSE

Tabella 6. Riparto delle risorse e indicazione del numero minimo di famiglie da seguire.

codice ambito	AMBITO TERRITORIALE	POPOLAZIONE residente	NUMERO MINORI residenti (0-17)	NUMERO MINORI Servizi Sociali	Importo FSE+ € 4.700.000,00				Importo FSE+ € 32.500.000,00				TOTALE GENERALE	famiglie da seguire nel triennio
					60% sulla base della popolazione	20% sulla base della popolazione minorile	20% sulla base del numero di minori seguiti dai servizi sociali	TOT.	60% sulla base della popolazione	20% sulla base della popolazione minorile;	20% sulla base del numero di minori seguiti dai servizi sociali.	TOT.		
32	OVADA	26.250	3.207	352	€ 17.392,00	€ 4.834,00	€ 5.573,00	€ 27.799,00	€ 120.261,00	€ 33.426,00	€ 38.533,00	€ 192.220,00	€ 220.019,00	da 20 in su
38	CALUSO	38.330	5.450	310	€ 25.395,00	€ 8.215,00	€ 4.908,00	€ 38.518,00	€ 175.605,00	€ 56.804,00	€ 33.936,00	€ 266.345,00	€ 304.863,00	da 30 in su
3	ACQUI TERME	39.643	4.764	449	€ 26.265,00	€ 7.181,00	€ 7.108,00	€ 40.554,00	€ 181.620,00	€ 49.654,00	€ 49.152,00	€ 280.426,00	€ 320.980,00	da 30 in su
35	COSSATO	52.416	6.571	447	€ 34.728,00	€ 9.904,00	€ 7.076,00	€ 51.708,00	€ 240.138,00	€ 68.488,00	€ 48.933,00	€ 357.559,00	€ 409.267,00	da 40 in su
22	GASSINO	40.555	6.068	1.002	€ 26.869,00	€ 9.146,00	€ 15.863,00	€ 51.878,00	€ 185.798,00	€ 63.245,00	€ 109.689,00	€ 358.732,00	€ 410.610,00	da 40 in su
26	CARMAGNOLA	51.852	8.525	535	€ 34.354,00	€ 12.850,00	€ 8.470,00	€ 55.674,00	€ 237.554,00	€ 88.854,00	€ 58.566,00	€ 384.974,00	€ 440.648,00	da 40 in su
34	ASTI SUD	54.772	7.753	568	€ 36.289,00	€ 11.686,00	€ 8.992,00	€ 56.967,00	€ 250.932,00	€ 80.807,00	€ 62.179,00	€ 393.918,00	€ 450.885,00	da 45 in su
30	VERCELLI	60.079	8.653	518	€ 39.805,00	€ 13.043,00	€ 8.200,00	€ 61.048,00	€ 275.245,00	€ 90.188,00	€ 56.705,00	€ 422.138,00	€ 483.186,00	da 45 in su
36	NORD TICINO	54.440	8.814	1.009	€ 36.069,00	€ 13.285,00	€ 15.974,00	€ 65.328,00	€ 249.411,00	€ 91.866,00	€ 110.455,00	€ 451.732,00	€ 517.060,00	da 50 in su
2	TORTONA	58.721	7.920	972	€ 38.905,00	€ 11.938,00	€ 15.388,00	€ 66.231,00	€ 269.024,00	€ 82.548,00	€ 106.405,00	€ 457.977,00	€ 524.208,00	da 50 in su
33	ASTI NORD	68.284	9.971	406	€ 45.241,00	€ 15.029,00	€ 6.427,00	€ 66.697,00	€ 312.836,00	€ 103.925,00	€ 44.445,00	€ 461.206,00	€ 527.903,00	da 50 in su
31	NOVI LIGURE	69.783	9.471	480	€ 46.234,00	€ 14.275,00	€ 7.599,00	€ 68.108,00	€ 319.703,00	€ 98.714,00	€ 52.546,00	€ 470.963,00	€ 539.071,00	da 50 in su
39	IVREA	68.264	9.207	767	€ 45.227,00	€ 13.878,00	€ 12.142,00	€ 71.247,00	€ 312.744,00	€ 95.962,00	€ 83.963,00	€ 492.669,00	€ 563.916,00	da 55 in su
5	ASTI CENTRO	73.723	10.845	607	€ 48.844,00	€ 16.347,00	€ 9.609,00	€ 74.800,00	€ 337.754,00	€ 113.034,00	€ 66.448,00	€ 517.236,00	€ 592.036,00	da 55 in su
11	BRA	65.895	10.953	1.131	€ 43.658,00	€ 16.509,00	€ 17.905,00	€ 78.072,00	€ 301.891,00	€ 114.160,00	€ 123.811,00	€ 539.862,00	€ 617.934,00	da 60 in su
24	CUORGNE'	75.184	11.181	769	€ 49.812,00	€ 16.853,00	€ 12.174,00	€ 78.839,00	€ 344.447,00	€ 116.536,00	€ 84.182,00	€ 545.165,00	€ 624.004,00	da 60 in su
27	NICHELINO	75.052	12.181	680	€ 49.725,00	€ 18.360,00	€ 10.765,00	€ 78.850,00	€ 343.842,00	€ 126.959,00	€ 74.440,00	€ 545.241,00	€ 624.091,00	da 60 in su
37	CHIVASSO	77.705	11.935	785	€ 51.483,00	€ 17.989,00	€ 12.427,00	€ 81.899,00	€ 355.997,00	€ 124.395,00	€ 85.934,00	€ 566.326,00	€ 648.225,00	da 60 in su
4	CASALE MONF.TO	77.192	9.737	1.206	€ 51.143,00	€ 14.676,00	€ 19.092,00	€ 84.911,00	€ 353.647,00	€ 101.486,00	€ 132.021,00	€ 587.154,00	€ 672.065,00	da 65 in su
28	MONCALIERI	75.552	11.793	1.126	€ 50.056,00	€ 17.775,00	€ 17.826,00	€ 85.657,00	€ 346.133,00	€ 122.915,00	€ 123.263,00	€ 592.311,00	€ 677.968,00	da 65 in su
9	CUNEO SUD EST	83.298	12.356	861	€ 55.188,00	€ 18.624,00	€ 13.631,00	€ 87.443,00	€ 381.621,00	€ 128.783,00	€ 94.254,00	€ 604.658,00	€ 692.101,00	da 65 in su
14	AREA SUD NOVARESE	81.408	13.599	956	€ 53.936,00	€ 20.498,00	€ 15.134,00	€ 89.568,00	€ 372.962,00	€ 141.738,00	€ 104.653,00	€ 619.353,00	€ 708.921,00	da 70 in su
18	AREA METROPOLITANA NORD	86.452	13.414	985	€ 57.278,00	€ 20.219,00	€ 15.594,00	€ 93.091,00	€ 396.070,00	€ 139.810,00	€ 107.828,00	€ 643.708,00	€ 736.799,00	da 70 in su
12	AREA NORD NOVARESE	96.777	13.752	976	€ 64.118,00	€ 20.728,00	€ 15.451,00	€ 100.297,00	€ 443.373,00	€ 143.333,00	€ 106.843,00	€ 693.549,00	€ 793.846,00	da 75 in su
23	SETTIMO TORINESE	83.575	13.242	1.636	€ 55.372,00	€ 19.959,00	€ 25.900,00	€ 101.231,00	€ 382.890,00	€ 138.018,00	€ 179.093,00	€ 700.001,00	€ 801.232,00	da 80 in su
19	AREA METROPOLITANA SUD	95.777	15.423	1.030	€ 63.456,00	€ 23.247,00	€ 16.306,00	€ 103.009,00	€ 438.792,00	€ 160.750,00	€ 112.754,00	€ 712.296,00	€ 815.305,00	da 80 in su
25	CHIERI	101.458	15.918	962	€ 67.220,00	€ 23.993,00	€ 15.229,00	€ 106.442,00	€ 464.819,00	€ 165.909,00	€ 105.310,00	€ 736.038,00	€ 842.480,00	da 80 in su
10	ALBA	103.465	15.520	1.250	€ 68.550,00	€ 23.393,00	€ 19.789,00	€ 111.732,00	€ 474.014,00	€ 161.760,00	€ 136.838,00	€ 772.612,00	€ 884.344,00	da 80 in su
40	ORIZZONTI NORD-EST- O.N.E	113.284	14.899	1.569	€ 75.055,00	€ 22.457,00	€ 24.839,00	€ 122.351,00	€ 518.998,00	€ 155.288,00	€ 171.758,00	€ 846.044,00	€ 968.395,00	da 95 in su
6	BIELLA IRIS	107.861	13.949	1.943	€ 71.462,00	€ 21.025,00	€ 30.760,00	€ 123.247,00	€ 494.153,00	€ 145.386,00	€ 212.700,00	€ 852.239,00	€ 975.486,00	da 95 in su
13	NOVARA	101.367	15.519	2.199	€ 67.160,00	€ 23.392,00	€ 34.812,00	€ 125.364,00	€ 464.402,00	€ 161.750,00	€ 240.725,00	€ 866.877,00	€ 992.241,00	da 95 in su
17	VALLE DI SUSA-VAL SANGONE	116.468	16.743	1.557	€ 77.165,00	€ 25.236,00	€ 24.649,00	€ 127.050,00	€ 533.585,00	€ 174.507,00	€ 170.445,00	€ 878.537,00	€ 1.005.587,00	da 100 in su
21	CIRIE'/LANZO	120.348	18.419	1.351	€ 79.735,00	€ 27.763,00	€ 21.388,00	€ 128.886,00	€ 551.361,00	€ 191.976,00	€ 147.894,00	€ 891.231,00	€ 1.020.117,00	da 100 in su
1	ALESSANDRIA/VALENZA	146.640	20.436	1.301	€ 97.155,00	€ 30.803,00	€ 20.596,00	€ 148.554,00	€ 671.815,00	€ 212.999,00	€ 142.420,00	€ 1.027.234,00	€ 1.175.788,00	da 115 in su
16	AREA METROPOLITANA CENTRO	141.701	20.567	1.694	€ 93.882,00	€ 31.001,00	€ 26.818,00	€ 151.701,00	€ 649.187,00	€ 214.364,00	€ 185.442,00	€ 1.048.993,00	€ 1.200.694,00	da 120 in su
29	VCO	164.380	21.791	1.255	€ 108.908,00	€ 32.845,00	€ 19.868,00	€ 161.621,00	€ 753.089,00	€ 227.121,00	€ 137.385,00	€ 1.117.595,00	€ 1.279.216,00	da 125 in su
20	PINEROLESE	132.057	19.327	3.025	€ 87.493,00	€ 29.131,00	€ 47.889,00	€ 164.513,00	€ 605.005,00	€ 201.440,00	€ 331.147,00	€ 1.137.592,00	€ 1.302.105,00	da 130 in su
8	CUNEO NORD OVEST & NORD EST	167.143	27.204	1.781	€ 110.739,00	€ 41.004,00	€ 28.195,00	€ 179.938,00	€ 765.747,00	€ 283.539,00	€ 194.966,00	€ 1.244.252,00	€ 1.424.190,00	da 140 in su
7	CUNEO SUD OVEST	160.451	25.652	2.602	€ 106.305,00	€ 38.665,00	€ 41.192,00	€ 186.162,00	€ 735.089,00	€ 267.363,00	€ 284.841,00	€ 1.287.293,00	€ 1.473.455,00	da 145 in su
15	TORINO CITTA'	848.748	120.909	16.325	€ 562.329,00	€ 182.244,00	€ 258.442,00	€ 1.003.015,00	€ 3.888.446,00	€ 1.260.200,00	€ 1.787.098,00	€ 6.935.744,00	€ 7.938.759,00	da 790 in su
TOT		4.256.350	623.638	59.377	€ 2.820.000,00	€ 940.000,00	€ 940.000,00	€ 4.700.000,00	€ 19.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 32.500.000,00	€ 37.200.000,00	